



CAPITALE SOCIALE EURO 224.370.000,00 I.V.  
SEDE SOCIALE IN TREVISO - VIA LODOVICO SEITZ N. 47  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 06830580962

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DELCLIMA S.P.A.**  
**(convocata per il 23/26 aprile 2012)**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

in osservanza agli articoli 125-ter e 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché agli articoli 84-ter e 73 del Regolamento Consob n. 11971/99 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di DeLclima S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione (la "Relazione Illustrativa") che illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com), nonché sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 marzo 2012, presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo ed ora (l'"Assemblea"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

1. *Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2012 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.*
3. *Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla "Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A." (la "**Relazione sulla Remunerazione**") e, in particolare, alla politica di remunerazione di DeLclima S.p.A., si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione che è stata predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schema n. 7-bis, che sarà trasmessa a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com) - sezione "Investor Relations" -

“Governance” - “Documenti Societari ” - “2012” - entro il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea.

Con riguardo alla proposta, oggetto del terzo punto all’ordine del giorno, di un piano di compensi ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, la presente Relazione Illustrativa è stata inoltre predisposta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114-*bis* del TUF e 84-*bis* del Regolamento Emittenti e pertanto comprende il “Documento Informativo relativo al Piano di Phantom Stock Option 2012-2016” richiesto dalla normativa regolamentare vigente che è stato redatto in conformità all’Allegato 3A, schema n. 7 del Regolamento Emittenti.

La sezione della Relazione Illustrativa concernente la proposta, oggetto del quarto punto all’ordine del giorno, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre in conformità alle vigenti disposizioni di legge è stata inoltre predisposta anche ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schema n. 4.

La presente Relazione Illustrativa è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com), - sezione “Investor Relations” - “Governance” - “Assemblee” - “2012”.

§ § §

## PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

*Presentazione del progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 di DeLclima S.p.A. che siete chiamati ad approvare è relativo all'esercizio precedente alla quotazione in borsa della Società: come noto, infatti, l'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "**Quotazione**") è avvenuto il primo giorno di mercato aperto dell'esercizio 2012 (e, precisamente il 2 gennaio 2012) a seguito della scissione parziale proporzionale di De' Longhi S.p.A. a favore di DeLclima S.p.A. (la "**Scissione**") che ha avuto efficacia il 1° gennaio 2012 (si ricorda, al riguardo, che prima di tale data la ragione sociale della Società era De' Longhi Clima S.p.A.).

Come già illustrato in occasione della Quotazione e della Scissione (al riguardo, si rinvia al "*Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 57, comma 1°, lett. d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativo alla scissione parziale proporzionale di De' Longhi S.p.A. a favore di De' Longhi Clima S.p.A.*", pubblicato sul sito internet [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com), nella sezione "*Investor Relations*" - "*Governance*" - "*Documenti Societari*" - "*2011*"), per effetto della Scissione De' Longhi S.p.A. ha assegnato a DeLclima S.p.A. la partecipazione totalitaria che deteneva in DL Professional S.A. (*holding* titolare a sua volta dell'intero capitale sociale di Climaveneta S.p.A., DL Radiators S.p.A. e RC Group S.p.A., società che prima dell'efficacia della Scissione erano attive nel *business* c.d. "*Professional*" del Gruppo De' Longhi). Tramite la Scissione (il cui scopo è stato preminentemente industriale) DeLclima S.p.A. è divenuta dunque titolare delle attività di produzione e commercializzazione di macchine per impianti di climatizzazione e per la refrigerazione in processi ICT (*Information Communication Technology*) destinati ad usi industriali, nonché di radiatori.

Dalla sua costituzione (avvenuta nel dicembre 2009 in forma di società a responsabilità limitata) e fino all'efficacia della Scissione, DeLclima S.p.A. non ha svolto alcuna attività se non quelle propedeutiche alla Scissione. Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 non è dunque

rappresentativo dell'attività riconducibile al ramo d'azienda "Professional" (oggetto della Scissione) ma solo dell'attività propedeutica alla Quotazione.

Il risultato dell'esercizio evidenzia una perdita di € 406.260,00, sostanzialmente rappresentativa dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di Quotazione. Peraltro, il 1° gennaio 2012, a seguito dell'efficacia della Scissione, il patrimonio netto di DeLclima S.p.A. è stato incrementato di € 261.205.300,00.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione di bilancio che, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente, sarà trasmessa a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com) - sezione "Investor Relations" - "Governance" - "Assemblee" - "2012" - entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di Euro 406.206,00 (quattrocentoseimiladuecentosei/00);*

#### **DELIBERA**

*a) di approvare:*

- *la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;*
- *il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011;*

*b) di portare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 406.206,00 (quattrocentoseimiladuecentosei/00).*

§ § §

## PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

*Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2012 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.*

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla *"Politica di Remunerazione 2012"* di DeLclima S.p.A. (la **"Politica di Remunerazione"**) descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione: a partire dal corrente anno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter, commi terzo e sesto del TUF, l'Assemblea annualmente convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Peraltro, come espressamente indicato dal vigente art. 123-ter, comma sesto del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla Politica di Remunerazione e alle relative procedure di adozione e attuazione non avrà carattere vincolante e dovrà limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario alla Politica di Remunerazione e alla relativa adozione e attuazione. L'esito della votazione sarà posto a disposizione del pubblico nel sito *internet* della Società ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma secondo del TUF.

Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione (che contiene nella Sezione I la Politica di Remunerazione) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione i cui contenuti sono stati definiti altresì in ossequio a quanto disposto dall'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e in considerazione del relativo Allegato 3A, Schema 7-*bis*, introdotto dalla Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta nell'art. 123-ter del TUF. In considerazione del fatto che nell'esercizio 2011 la Società non era ancora quotata ed era sostanzialmente inattiva, i contenuti

della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione (*"Compensi corrisposti nell'esercizio 2011"*), sono stati redatti senza tenere in considerazione le indicazioni contenute nell'Allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Emittenti relativamente alla Sezione II, Parte Seconda della relazione. L'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società e l'efficacia della Scissione nell'esercizio 2012 sono alla base della mancata allegazione della tabella di cui all'Allegato 3A, schema 7-ter del Regolamento Emittenti.

Nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente il testo integrale della *"Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A."* sarà trasmesso a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com) - sezione *"Investor Relations"* - *"Governance"* - *"Documenti Societari "* - *"2012"* - entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, vista la Politica di Remunerazione 2012 contenuta nella Sezione I della *"Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A."*, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

#### **DELIBERA**

*di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2012 di DeLclima S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione".*

§ § §

### PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

*Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, la proposta di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "*Piano di Phantom Stock Option 2012-2016*" (il "**Piano**"), riservato all'Amministratore Delegato della Società Ing. Carlo Grossi e disciplinato dal "*Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2012-2016*" riportato integralmente *sub* Allegato 2 in calce alla presente Relazione Illustrativa (il "**Regolamento**").

In particolare, per una esauriente informativa sui termini e condizioni del Piano, rinviando al Regolamento nonché al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, in conformità a quanto indicato nell'allegato 3A, schema 7 del medesimo regolamento (il "**Documento Informativo**") riportato integralmente *sub* Allegato 1 in calce alla presente Relazione Illustrativa .

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

*- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminati il "Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2012-2016" e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, allegati alla relazione del Consiglio di Amministrazione*

#### **DELIBERA**

*- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "Piano di Phantom Stock Option 2012-2016" basato su strumenti finanziari, così come illustrato nel relativo regolamento e nel documento informativo;*



*- di attribuire al Consiglio di Amministrazione – che potrà delegare il Comitato per la Remunerazione –, tutti i poteri necessari od opportuni per la migliore attuazione e gestione del “Piano di Phantom Stock Option 2012-2016” testé approvato, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche consentite dalla legge che si rendessero necessarie od opportune nonché espletare tutte le formalità e gli adeguamenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.*

§ § §

#### PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

##### *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

- **MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.**

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre all'Assemblea, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;

b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;

c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in relazione a piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, sia nella forma ("tradizionale") di *stock-option*, sia nell'ipotesi in cui i piani non prevedano l'attribuzione "reale" delle azioni, come ad esempio nel caso di cd. piani di "*phantom stock option*".

- **NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 28.000.000 (ventottomilioni) azioni ordinarie da nominali 1,50 (uno virgola cinquanta) euro cadauna, e pertanto in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale - tenendosi

conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente, senza limiti di tempo, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

- **INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2357, COMMA TERZO DEL CODICE CIVILE.**

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, comma terzo del codice civile si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 224.370.000,00, suddiviso in n. 149.580.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non eccederà il limite stabilito dall'autorizzazione assembleare, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-*bis* e seguenti del codice civile.

- **DURATA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE.**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

- **CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO E VALUTAZIONI DI MERCATO.**

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non

comportare effetti economici negativi per la Società, e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

- *MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SARANNO EFFETTUATI GLI ACQUISTI E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.*

Le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati sul mercato che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132 del TUF, o da altre disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, fuori mercato, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari, e potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

• **INFORMAZIONI SULLA STRUMENTALITÀ DELL'ACQUISTO ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.**

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea degli Azionisti:*

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;*

**DELIBERA**

*a) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:*

*- fermi restando i limiti di cui all’art. 2357 codice civile, l’acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di numero 28.000.000 (ventottomilioni) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all’ultimo bilancio regolarmente approvato;*

*- l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 23 ottobre 2013;*

*- l’autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società;*

*- l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;*

*- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l’art. 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un’opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;*

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore al 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore al 5% (cinque per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
  - il prezzo della vendita a terzi viene definito unicamente nel limite del prezzo minimo, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
  - le operazioni di acquisto e di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.

§ § §

Treviso, 19 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Dott. Giuseppe De' Longhi)

**Allegati:**

- 1) Documento Informativo relativo al “Piano di Phantom Stock Option 2012-2016” redatto ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti.
- 2) Regolamento del “Piano di Phantom Stock Option 2012-2016”.



## **DELCLIMA S.P.A.**

Sede Sociale: Treviso, via L. Seitz n. 47

Capitale sociale versato: Euro 224.370.000,00

<http://www.del-clima.com>

REA di Treviso - Codice Fiscale n. 06830580962

### **DOCUMENTO INFORMATIVO**

redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-*bis*, comma 1 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

relativo al

## ***PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION 2012-2016***

Treviso, 19 marzo 2012

## DEFINIZIONI

Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:

“ASSEMBLEA”:	indica l’assemblea degli azionisti di DeLclima S.p.A.
“AMMINISTRATORE DELEGATO”:	indica l’amministratore delegato di DeLclima S.p.A., Ing. Carlo Grossi.
“AZIONI” o “AZIONI DELCLIMA” o “TITOLI” o “TITOLI DELCLIMA”:	indica le azioni ordinarie di DeLclima S.p.A. del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna, quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“BENEFICIARIO” o “PARTECIPANTE”:	indica il soggetto al quale assegnare le <i>Phantom Stock Option</i> e, in particolare, l’Amministratore Delegato.
“COMITATO PER LA REMUNERAZIONE”:	indica il comitato per la remunerazione di DeLclima S.p.A. istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
“CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”:	indica il consiglio di amministrazione di DeLclima S.p.A..
“DATA DI ASSEGNAZIONE”:	data nella quale il Consiglio di Amministrazione della Società, previa approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, assegna al Beneficiario le <i>Phantom Stock Option</i> .
“DOCUMENTO INFORMATIVO”:	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114- <i>bis</i> del TUF e dell’art. 84- <i>bis</i> ,



comma 1 del Regolamento Emittenti, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

**"PHANTOM STOCK OPTION"**

o **"OPZIONI VIRTUALI"** o,

più semplicemente, **"OPZIONI"**:

indica gli strumenti (gratuiti, personali e non trasferibili *inter vivos*) che attribuiscono al Beneficiario il diritto all'erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell'Azione DeLclima, negoziata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate e nei termini indicati nel Regolamento.

**"PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION**

**2012-2016"** o **"PIANO"**:

indica il piano di attribuzione di opzioni virtuali (c.d. *Phantom Stock Option*) riservato all'Amministratore Delegato della Società, disciplinato dal Regolamento, approvato - su proposta del Comitato per la Remunerazione - dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012 e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

**"REGOLAMENTO"**:

indica il *"Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2012-2016"* approvato - su proposta del Comitato per la Remunerazione - dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012 rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

**“REGOLAMENTO EMITTENTI”:**

indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

**“SOCIETÀ” o “DELCLIMA S.p.A.”:**

indica la società DeLclima S.p.A., con sede legale in Treviso, Via L. Seitz n. 47, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 224.370.000,00, diviso in n. 149.580.000 azioni del valore nominale di Euro 1,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Treviso al n. 06830580962.

**“TUF”:**

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

**“VALORE DI ASSEGNAZIONE”:**

indica il prezzo di esercizio delle Opzioni Virtuali, pari ad Euro 0,70 (zero virgola settanta) per ciascuna *Phantom Stock Option*.

Il Valore di Assegnazione è superiore al valore di borsa del Titolo DeLclima al momento della proposta di approvazione del Piano (deliberata in data 16 marzo 2012 dal Comitato per la Remunerazione e in data 19 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione).

## PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da DeLclima S.p.A. al fine di fornire una dettagliata informativa ai propri azionisti e al mercato in merito alla proposta di adozione del *Piano di Phantom Stock Option 2012-2016* approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerazione e sottoposto, ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF, all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, unitamente al relativo Regolamento.

In particolare, il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (lo "**Schema n. 7**").

Si precisa che il Piano è finalizzato all'erogazione di somme di danaro in relazione alla crescita di valore del Titolo DeLclima, negoziato nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: si tratta quindi di un piano di (c.d.) "*Phantom Stock Option*", in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull'erogazione ("*cash*") di somme di danaro, in forza dell'incremento di valore del Titolo medesimo.

Il Piano è da considerarsi "*di particolare rilevanza*" ai sensi dell'art. 114 *bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto ad un componente del Consiglio di Amministrazione: si tratta quindi di un sistema incentivante coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ai quali la Società aderisce.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeLclima S.p.A. in Treviso, Via L. Seitz n. 47, nonché sul sito *internet* della Società [www.del-clima.com](http://www.del-clima.com), sezione "*Investor Relations*" - "*Governance*" - "*Assemblee*" - "*2012*" ed è stato altresì trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare.

## 1. SOGGETTI DESTINATARI

### 1.1. Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate.

Il Piano prevede l'assegnazione di *Phantom Stock Option* all'Amministratore Delegato della Società, Ing. Carlo Grossi.

\* \* \*

## 2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION

### 2.1. Obiettivi del Piano

Il Piano di *Phantom Stock Option* di cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, propone l'assunzione, persegue l'obiettivo precipuo di allineare gli interessi degli investitori e dell'Amministratore Delegato, introducendo per quest'ultimo un sistema remunerativo correlato alla crescita di valore dell'Azione DeLclima e, quindi, alla creazione di valore della Società.

Si rammenta che l'adozione di un sistema di remunerazione incentivante per la componente strategica del *Management* è coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e conforme con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in materia di remunerazione degli amministratori esecutivi.

#### 2.1.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti

Il Piano si sviluppa su un arco temporale di medio-lungo periodo (circa tre anni per la maturazione delle Opzioni Virtuali e un ulteriore anno e mezzo prima per il loro esercizio): tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati e, in particolare, per **focalizzare l'attenzione del Beneficiario su fattori di successo strategico a medio-lungo termine di DeLclima S.p.A.**

La proposta è stata formulata tenendo conto del livello di remunerazione dell'Amministratore Delegato e dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire, essendo l'erogazione in danaro legata ad un significativo incremento di valore dell'Azione DeLclima nel mercato regolamentato.

## 2.2. **Condizioni di esercizio e indicatori di *performance* considerati ai fini dell'esercizio delle *Phantom Stock Option***

La maturazione, e quindi l'esercitabilità dei diritti assegnati dal Piano non è subordinata al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetta al decorso dei termini indicati nel Regolamento e al mantenimento del rapporto rilevante tra il Beneficiario e la Società per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento.

Il parametro di riferimento per la quantificazione del premio è costituito dalla *performance* del corso del Titolo DeLclima rispetto al Valore di Assegnazione per il periodo di durata del Piano.

### 2.2.1 **Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti**

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per la Remunerazione ritengono che la particolare struttura di incentivazione che caratterizza il presente Piano sia adeguata rispetto all'obiettivo che si intende perseguire, e cioè, come detto, quello di orientare l'Amministratore Delegato a obiettivi di valorizzazione dell'Emittente a carattere strategico e nel medio-lungo periodo: poiché l'erogazione in danaro sarà subordinata – tenuto conto del Valore di Assegnazione – all'incremento del corso di borsa del Titolo DeLclima nei prossimi anni, si ritiene che il Piano risponda adeguatamente all'obiettivo di allineare l'interesse dell'Amministratore Delegato a quello dell'Emittente, degli investitori e degli Stakeholders in generale, alla massimizzazione del valore delle Azioni.

## 2.3. **Criteri per la determinazione del numero di *Phantom Stock Option* da assegnare e del Valore di Assegnazione attribuito agli strumenti.**

Il quantitativo di *Phantom Stock Option* che l'organo amministrativo assegnerà complessivamente al Beneficiario è pari a n. 1.000.000 (un milione) ed è stato stabilito anche in considerazione della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali del Beneficiario.

Il Valore di Assegnazione sarà di euro 0,70 (zero virgola settanta) e l'erogazione del premio in danaro verrà effettuata, come nel seguito illustrato, in relazione all'incremento di valore del Titolo DeLclima.

Come detto, tale proposta è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per la Remunerazione tenendo conto del livello di remunerazione del Beneficiario e, naturalmente, dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire: in particolare il Valore di Assegnazione (superiore al corso di borsa del Titolo DeLclima al momento della proposta di approvazione del presente Piano, deliberata dal

Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerazione assunta nella riunione del 16 marzo 2012), costituisce elemento di incentivazione che caratterizza il Piano sottoposto alla approvazione dell'Assemblea.

La proposta è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale; alla deliberazione non ha partecipato il consigliere Ing. Carlo Grossi, Beneficiario del Piano e, pertanto, portatore di un interesse proprio all'assunzione della deliberazione medesima.

**2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'Emittente**

Non applicabile in quanto il Piano si basa solo sul differenziale di valore delle Azioni DeLclima.

**2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano**

Non ci sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

**2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

Non applicabile.

\* \* \*

### **3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI VIRTUALI**

#### **3.1 Poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano**

In data 19 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, l'approvazione del *Piano di Phantom Stock Option 2012-2016* per l'attribuzione di n. 1.000.000 Opzioni Virtuali e il relativo Regolamento.

L'Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano (e del relativo Regolamento), anche il conferimento del mandato all'organo amministrativo - che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione - per l'attuazione del Piano, comprensivo di tutti i più ampi poteri per la miglior gestione del Piano, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune per la miglior realizzazione del Piano medesimo, in conformità con il menzionato Regolamento.

#### **3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano**

Nella proposta all'Assemblea è previsto che la gestione del Piano di *Stock Option* sia delegata dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione che a tali fini potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la Società ha aderito. Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi espletare il mandato ricevuto dall'Assemblea applicando le norme previste dal Regolamento.

#### **3.3 Procedure per la revisione del Piano**

In base a quanto previsto dal Regolamento, il Piano potrà essere modificato ed integrato: (i) in caso di aumenti di capitale della Società, gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano; nonché (ii) in caso di eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano (ad esempio, fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto e scambio, etc.).

In particolare, il Regolamento prevede che a suo insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione possa adeguare i termini del Regolamento come segue:

- sospendere per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;

- adeguare i quantitativi ovvero il Valore di Assegnazione al fine di mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano, eventualmente ricorrendo alla valutazione di un esperto indipendente.

E' inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Comitato per la Remunerazione) il potere di apportare al Piano eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione e di gestione del Piano medesimo.

**3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni**

Non applicabile in quanto i diritti attribuiti al Beneficiario incorporano l'attribuzione di una somma di danaro, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, senza quindi l'effettiva assegnazione di azioni.

**3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano. Data della delibera assunta dall'organo competente a sottoporre la proposta di Piano all'Assemblea**

Il Piano e il relativo Regolamento sono stati elaborati dal Comitato per la Remunerazione (interamente costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti) nelle riunioni del 6 marzo e del 16 marzo 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 19 marzo 2012, ha approvato la proposta del Piano e il relativo Regolamento e ha deliberato di convocare l'Assemblea per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per l'approvazione del Piano.

Alla deliberazione - che è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti - non ha partecipato l'Ing. Carlo Grossi in quanto portatore di un interesse proprio all'assunzione della suddetta deliberazione, essendo il Beneficiario del Piano.

**3.6 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito alla proposta di approvazione del Piano e della proposta al predetto organo del Comitato per la Remunerazione**

Si veda il punto 3.5.

**3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e della proposta al predetto organo del Comitato per la Remunerazione**

Al termine dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012 si riunirà il Consiglio di Amministrazione per assegnare le Opzioni Virtuali al Beneficiario su mandato dell'assemblea medesima.

Per la deliberazione della proposta da parte del Comitato per la Remunerazione si rinvia al punto 3.5.



**3.8 Prezzo di mercato dell'azione DeLclima alle date delle decisioni relative alla proposta del Piano e all'assegnazione delle azioni**

Alla data del 16 marzo 2012 (data della deliberazione del Comitato per la Remunerazione) e del 19 marzo 2012 (data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione) il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie DeLclima S.p.A. era, rispettivamente, pari a Euro 0,622 e Euro 0,609 per azione (Fonte: Reuters).

**3.9 Eventuali considerazioni sulla diffusione di informazioni rilevanti in sede di definizione della tempistica di assegnazione delle Opzioni**

Non applicabile.

\* \* \*

#### 4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

##### 4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito e personale di un determinato numero di "Phantom Stock Option", e cioè di Opzioni Virtuali, non trasferibili *inter vivos*, che attribuiscono al Beneficiario, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento (non il diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni DeLclima ma) il diritto all'erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell'azione DeLclima nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate nel Regolamento. Si tratta quindi di un piano di "Phantom stock option".

##### 4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione al Beneficiario di n. 1.000.000 *Phantom Stock Option*, che saranno "esercitabili" (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione di cui sopra) anche frazionatamente dal 1° luglio 2015; le Opzioni dovranno essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

##### 4.3 Termine del Piano

Il Piano terminerà con l'esercizio da parte del Beneficiario dell'ultima *Phantom Stock Option* assegnata subordinatamente all'avveramento delle condizioni di esercizio, e comunque entro e non oltre la data di scadenza del periodo di esercizio fissata dal Piano al 31 dicembre 2016.

##### 4.4 Quantitativo massimo di opzioni assegnate in ogni anno fiscale

Non è previsto un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale. Previa deliberazione assembleare di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione attuerà il Piano attribuendo al Beneficiario un numero complessivo di 1.000.000 (un milione) *Phantom Stock Option*.

##### 4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto ai punti 2.2, 2.2.1 e 2.3 del presente Documento Informativo.

Si ricorda, in particolare, che:

(i) il quantitativo di *Phantom Stock Option* da assegnare al Beneficiario (pari a n. 1.000.000 di Opzioni) è stato stabilito tenuto conto della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali del Beneficiario;

(ii) in base al Regolamento, l'esercizio delle Opzioni è subordinato alla condizione che sussista il rapporto rilevante tra il Beneficiario e la Società per tutto il periodo ricompreso

tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio in conformità con quanto previsto dal Regolamento.

#### **4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rinvenienti dall'esercizio delle stesse**

Trattandosi di un Piano di "*Phantom Stock Option*" i limiti rilevanti riguardano l'esercitabilità degli strumenti assegnati e cioè, come già illustrato:

- gli strumenti saranno esercitabili (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione in danaro di cui sopra) dal 1° luglio 2015;
- gli stessi potranno essere esercitati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Il Regolamento prevede inoltre che le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare di approvazione dei conti semestrali e annuali.

Per espressa previsione del Regolamento (paragrafo 6), tutte le *Phantom Stock Option* assegnate al Partecipante sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse il Partecipante non può disporre in forma alcuna, con l'esclusione del trasferimento *mortis causa*. La violazione da parte del Partecipante di questa restrizione farà perdere allo stesso ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

#### **4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al Piano nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita**

Non applicabile in quanto nel Piano non sono previste condizioni risolutive in relazione all'ipotesi in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare i divieti di vendita delle *Phantom Stock Option*.

#### **4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto**

In base al Regolamento, il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del rapporto rilevante, tra il Beneficiario e la Società con le seguenti precisazioni:

- pur in costanza del rapporto (c.d. "organico") di amministrazione con deleghe di poteri, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);
- in caso di revoca per

giusta causa dalle deleghe di poteri o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);

- qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di poteri vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del Beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la Società. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione del Partecipante. In particolare, l'ammontare dell'incentivo che sarà erogato al Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l'indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire al Partecipante e del relativo valore iniziale;

- in caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2016, il Beneficiario potrà esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto;

- in caso di decesso del Partecipante al Piano, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2016, i suoi eredi o agli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque la possibilità al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

#### **4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano**

Salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

Si precisa, per completezza, che se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo della DeLclima S.p.A. il Partecipante al Piano, potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.

In caso di cambio di controllo di DeLclima S.p.A. il prezzo dell'Azione al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle azioni DeLclima S.p.A.

In caso di esclusione di DeLclima dalla quotazione, il Partecipante al Piano potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo di esercizio sarà quello medio ponderato delle azioni DeLclima nel mese precedente alla esclusione dalla quotazione.

**4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un riscatto**

Non applicabile in quanto il Piano non contempla la previsione di un "riscatto" delle *Phantom Stock Option* da parte della Società.

**4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni**

Non applicabile in quanto il Piano non prevede la concessione di prestiti o altre agevolazioni in favore del Beneficiario.

**4.12 Valutazioni sull'onere atteso per DeLclima alla Data di Assegnazione**

L'onere atteso per la Società non è al momento quantificabile.

**4.13 Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano**

Non applicabile in quanto l'esecuzione del Piano non avrà alcun effetto diluitivo sulle partecipazioni degli azionisti.

**4.14 Altre informazioni**

Eventuali informazioni rilevanti, ulteriori rispetto a quelle fornite nel presente documento informativo, e non disponibili al momento della approvazione del medesimo, saranno fornite nei termini previsti e in conformità con la normativa vigente.

Treviso, 19 marzo 2012

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente*

*(f.to Dott. Giuseppe De' Longhi)*

**PIANO DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**

Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell' Allegato 3A del Regolamento Emittenti

NOME E COGNOME O CATEGORIA	CARICA	QUADRO 1						
		Strumenti diversi dalle <i>stock option</i> ( <i>Phantom Stock Option</i> )						
		<p align="center"><b>Sezione 2</b></p> <p align="center">Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ del C.d.A. di proposta per l'assemblea (convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione);</li> <li>□ dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea</li> </ul>						
Data della delibera assembleare	Tipologia degli Strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti (1)	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di <i>Vesting</i>		
<b>COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE</b>								
<b>ING. CARLO GROSSI</b>	Amministratore Delegato di DeLclima S.p.A.	23/26 aprile 2012	Strumento parametrato al valore delle azioni DeLclima S.p.A. ( <i>Phantom Stock Option</i> )	n. 1.000.000 (un milione)	16 marzo 2012 (CPR) 23/26 aprile 2012 (CDA)	Euro 0,70	Euro 0,622 (2) Euro 0,609 (3)	23/26 aprile 2012 30 giugno 2015
<b>Note:</b>								
(1) Prezzo di Esercizio (definito nel documento informativo "Valore di Assegnazione")								
(2) Prezzo di riferimento al 16 marzo 2012, data della riunione del Comitato per la Remunerazione che ha approvato la proposta di assegnazione.								
(3) Prezzo di riferimento al 19 marzo 2012, data della riunione del Consiglio di Amministrazione. che ha approvato la proposta di assegnazione.								



**DELCLIMA S.P.A.**

Sede Sociale: Treviso, via L. Seitz n. 47

Capitale sociale versato: Euro 224.370.000,00

<http://www.del-clima.com>

REA di Treviso – Codice Fiscale n. 06830580962

**REGOLAMENTO**

**DEL PIANO DI *PHANTOM STOCK OPTION* 2012-2016**

## 1. PREMESSA

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina il “*Piano di Phantom Stock Option 2012-2016*” (il “**Piano**”), rivolto all’amministratore delegato di DeLclima S.p.A. (“**DeLclima**” o la “**Società**”), Ing. Carlo Grossi (il “**Partecipante**” o il “**Beneficiario**”) e sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di DeLclima (l’”**Assemblea**”) convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro correlative ed inscindibili.

## 2. SCOPI DEL PIANO

Gli scopi del Piano si possono sintetizzare come segue:

- legare una parte della remunerazione del Partecipante alla crescita di valore dell’azione DeLclima S.p.A., quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (l’”**Azione DeLclima**” o il “**Titolo DeLclima**”);
- focalizzare l’attenzione del Partecipante sui fattori di successo strategico a medio – lungo termine della Società e del Gruppo DeLclima S.p.A.

## 3. OGGETTO DEL PIANO

Il Piano è finalizzato all’erogazione di somme “*cash*” differite in relazione alla crescita di valore del Titolo DeLclima secondo le modalità precisate nei successivi articoli del presente Regolamento. Si tratta quindi di un piano di (c.d.) “*Phantom Stock Option*”, in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull’erogazione (“*cash*”) di somme di danaro, in relazione all’incremento di valore dei titoli medesimi.

## 4. GESTIONE DEL PIANO

L’organo responsabile dell’attuazione del Piano è il consiglio di amministrazione di DeLclima (il “**Consiglio di Amministrazione**”) che, con l’ausilio del comitato per la



remunerazione istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione (il “**Comitato per la Remunerazione**”), ha approvato il Piano e il suo Regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

L’Assemblea, previa approvazione del Piano, è chiamata a dare mandato al Consiglio di Amministrazione – che a tali fini si avvarrà del Comitato per la Remunerazione, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – per l’attuazione e la gestione del Piano, applicando le norme previste dal Regolamento stesso.

## **5. PARTECIPAZIONE**

Il Piano è destinato ad un ruolo di vertice del Gruppo, e precisamente all’Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato di DeLclima (tale rapporto costituendo il “**Rapporto Rilevante**”).

## **6. ATTRIBUZIONE DELLE PHANTOM STOCK OPTION E ADESIONE AL PIANO**

Dopo l’approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, e comunque entro il 31 maggio 2012, la Società dovrà inviare al Partecipante una lettera di assegnazione delle *Phantom Stock Option* a favore del medesimo (la “**Lettera di Assegnazione**”); la Lettera di Assegnazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- numero di *Phantom Stock Option* assegnate;
- valore di assegnazione della *Phantom Stock Option*;
- il periodo ovvero la data nella quale o a partire dalla quale le *Phantom Stock Option* potranno essere esercitate.

Tutte le *Phantom Stock Option* assegnate al Partecipante sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse il Partecipante non può disporre in forma alcuna, con l’esclusione del trasferimento *mortis causa*, come disciplinato al successivo paragrafo 12 del presente Regolamento. La violazione da parte del Partecipante di

questa restrizione farà perdere allo stesso ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

Il Partecipante potrà aderire al Piano consegnando alla Società entro il termine indicato nella Lettera di Accettazione:

- copia del presente Regolamento debitamente sottoscritta per integrale accettazione;
- la Lettera di Accettazione, debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

## **7. MATURAZIONE E PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

I diritti matureranno decorso il periodo compreso tra la data di assegnazione degli stessi e il 30 giugno 2015 (“**Periodo di Vincolo**” o “**Periodo di Vesting**”), e pertanto, in tale periodo, le *Phantom Stock Option* attribuite al Beneficiario non potranno essere esercitate.

Qualora siano rispettate le condizioni illustrate nel presente Regolamento, tutte le *Phantom Stock Option* maturate potranno essere esercitate dal Beneficiario anche frazionatamente a partire dal 1° Luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2016. Decorso tale termine le *Phantom Stock Option* maturate e non ancora esercitate non potranno più essere esercitate da parte del Beneficiario.

L’incentivo *cash* erogato sarà determinato come indicato nei successivi paragrafi 8 e 9 e sarà corrisposto dalla Società al Beneficiario entro i 30 giorni successivi dalla data in cui la Società riceverà dal Beneficiario la comunicazione scritta relativa all’esercizio delle *Phantom Stock Option*.

## **8. VALORE DI ASSEGNAZIONE E NUMERO DELLE *PHANTOM STOCK OPTION* ASSEGNATE**

Il Piano prevede l’assegnazione di n. 1.000.000 (un milione) *Phantom Stock Option* all’Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato di DeLclima S.p.A..

Il valore di assegnazione di ciascuna *Phantom Stock Option* offerta è pari a **Euro 0,70** (il “**Valore di Assegnazione**”) ed è stato determinato in misura superiore al valore di

borsa del Titolo DeLclima al momento della proposta di approvazione del Piano (deliberata in data 16 marzo 2012 dal Comitato per la Remunerazione e in data 19 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione).

L'ammontare dell'incentivo che sarà erogato al Partecipante è da considerarsi al lordo di tutti gli eventuali contributi ed imposte dovuti dallo stesso Partecipante in accordo con le normative vigenti applicabili.

Si precisa, per quanto possa occorrere, che lo stesso non può ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione del Partecipante percepita in qualità di dirigente di DeLclima S.p.A.

## **9. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE CASH DA EROGARE**

Decorso il Periodo di *Vesting*, l'eventuale differenza positiva tra il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio della *Phantom Stock Option* (il “**Valore di Riferimento**”, come nel seguito determinato) ed il Valore di Assegnazione rappresenterà l'ammontare *cash* da erogare al Partecipante al Piano per ciascuna *Phantom Stock Option* assegnata ed esercitata.

Il Valore di Riferimento è da intendersi pari al prezzo medio ponderato dell'azione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni che precedono la data dell'esercizio della *Phantom Stock Option*.

L'ammontare dell'erogazione *cash* sarà pertanto pari alla differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Assegnazione della *Phantom Stock Option*, moltiplicata per il numero delle *Phantom Stock Option* assegnate al Partecipante e dallo stesso esercitate.

## **10. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PHANTOM STOCK OPTION E PER L'EROGAZIONE DEL “CASH”**

L'incentivo potrà essere erogato a condizione che sussista il Rapporto Rilevante tra il Partecipante e DeLclima S.p.A. per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle *Phantom Stock Option* e la richiesta di esercizio delle *Phantom Stock Option*, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12 del presente Regolamento.

## **11. LIMITI ALL'ESERCIZIO**

Le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei quindici giorni antecedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare i dati contabili di periodo annuali e semestrali della Società.

## **12. TRATTAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO RILEVANTE**

Le *Phantom Stock Option* sono assegnate in funzione della permanenza del Rapporto Rilevante, con le seguenti precisazioni:

- pur in costanza del rapporto (c.d. “organico”) di amministrazione con deleghe di poteri, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio delle *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del Periodo di *Vesting*);
- in caso di revoca per giusta causa dalle deleghe di poteri o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio delle *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del Periodo di *Vesting*);
- qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di poteri vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del Beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la Società. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione del Partecipante. In particolare, l’ammontare dell’incentivo che sarà erogato al Partecipante sarà da intendersi già comprensivo

dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l'indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire allo stesso Partecipante e del relativo valore iniziale;

- in caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il Periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al medesimo periodo ma entro il 31 dicembre 2016, il Partecipante al Piano potrà esercitare tutte le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto;
- in caso di decesso del Partecipante al Piano sia durante il Periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al medesimo periodo ma entro il 31 dicembre 2016, i suoi eredi o gli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

### **13. ADEGUAMENTI**

In caso di:

- aumenti del capitale di DeLclima S.p.A. gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni DeLclima o più in generale sul contenuto economico del Piano, quale individuato al momento della sua approvazione;
- eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni DeLclima o più in generale sul contenuto economico del Piano, quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto o scambio, etc.,

il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, adeguare i termini del Regolamento come segue:

- a) sospendere per un periodo determinato comunque non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;
- b) adeguare i quantitativi ovvero il valore di assegnazione delle *Phantom Stock Option* in maniera tale da mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano avvalendosi ove ritenuto opportuno di un valutatore esterno indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, apportare al Piano eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione e gestione del Piano.

#### **14. CAMBIO NEL CONTROLLO SOCIETARIO E/O ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE**

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo 13, se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo di DeLclima S.p.A. il Partecipante al Piano potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In caso di cambio di controllo di DeLclima S.p.A. il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle Azioni DeLclima.

In caso di esclusione di DeLclima S.p.A. dalla quotazione, il Partecipante al Piano potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo dell'Azione DeLclima al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato delle Azioni DeLclima precedente nei trenta giorni precedenti la data di esclusione dalla quotazione.

E' data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

## **15. IMPEGNI D'ONORE**

Il Partecipante si impegna al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nonché negli altri atti e documenti ivi contemplati, dichiarando che intende adempiervi, oltre che in virtù degli impegni giuridici da esso derivanti, anche come impegno morale e d'onore.

## **16. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento (ivi inclusa quella del Partecipante alla Società relativa all'esercizio delle *Phantom Stock Option* secondo le modalità che verranno comunicate dalla Società al Partecipante) dovranno essere effettuate per lettera raccomandata A.R. da inviarsi agli indirizzi di seguito indicati:

- **se alla Società**, in Treviso, Via Ludovico Seitz, n. 47, alla c.a. Direzione Risorse Umane di Gruppo;
- **se al Partecipante**, presso il domicilio che il Partecipante avrà premura di comunicare alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della Lettera di Assegnazione ovvero, in mancanza, presso la sede della Società stessa.